VERBALE DI ACCORDO

In data 24 luglio 1997 si sono incontrati

la STANDA rappresentata dai Signori P. Giornofelice, M. Colajanni

le OO.SS. Territoriali di Milano rappresentate da D. Campagnoli e L. Magnani per FILCAMS CGIL, G. Tognacca per FISASCAT CISL, F. D'Amico per UILTUCS UIL unitamente al Coordinamento e la R.S.U. della Sede Centrale.

PREMESSO CHE:

- in data 31/1/1997 l'Azienda ha presentato alle OO.SS. Nazionali ed alle strutture sindacali del Coordinamento Nazionale un Piano di rilancio e ristrutturazione relativo al triennio 1997/1998/1999, che prevede per la Sede Centrale un esubero di 100 persone;
- in conseguenza di quanto sopra, vi sono stati incontri con le OO.SS. Territoriali di Milano e la R.S.U. della Sede Centrale, al fine di effettuare le verifiche necessarie e di ricercare soluzioni alternative ai licenziamenti, verifiche che non hanno individuato esito diverso;
- l'Azienda ha attivato nel contempo altre azioni volte alla riduzione ed al contenimento dei costi di struttura e di funzionamento e quindi al recupero di efficienza;
- in data 19/6/1997 è stato sottoscritto Accordo con le OO.SS. Nazionali relativo alla gestione del suddetto Piano, che conferma quanto previsto per le strutture che fanno capo alla Sede Centrale;
- in data 10/7/1997 è stato sottoscritto Verbale d'Incontro tra l'Azienda e le OO.SS. Territoriali di Milano relativo alle problematiche occupazionali della Sede Centrale;
- in tale incontro si è ribadito che dalla data di presentazione del Piano al 10/7/1997 sono intervenute dimissioni ed esodi incentivati, per cui il numero delle persone in esubero risulta ridotto a 57 unità;
- in data 15/7/1997 sono state avviate procedure di mobilità relativamente a 57 persone ed in particolare per: 40 persone per STANDA S.p.A.
 8 persone per SODEIM S.p.A.
 9 persone per STANDA VENDITE INGROSSO S.p.A.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. a seguito di esodi incentivati e a seguito di nuove verifiche il numero delle eccedenze in STANDA si riduce da n.° 40 a n.° 38 persone, per cui il ricorso alla mobilità riguarderà:

n.°	mansione	liv./inq.
1	Product manager Beni Largo Consumo	Q
1	Product manager Beni Semidurevoli	Q
1	Responsabile controllo commerciale	Q
1	Ispettore qualità	Q
1	Responsabile Programmazione Commerciale	Q
1	Collaudatore Qualità	I
1	Capo Gruppo Display	I
1	Coordinatore amministrativo	I
2	Analista programmatore	I
7	Esperto di settore	II
5	Esperto settore marketing	II
1	Segretaria	II
1	Specialista schedulatore	II
1	Corrispondente lingue estere	II
11	Impiegato di concetto	III
2	Contabile d'Ordine	IV

Totale 38

2. i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, oltre a quelli previsti dall'art. 5 della L. 223/91, vengono individuati nel possesso dei requisiti contributivi che consentano ai lavoratori interessati, entro il 31/12/1997, di accedere alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia al termine del periodo di mobilità previsto, eccezione fatta per le ipotesi individuali in ordine alle quali sussiste l'accordo delle parti stipulanti.

3. l'Azienda comunicherà ad ogni lavoratore interessato la risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente collocazione in mobilità a decorrere dall'1/8/1997 e comunque entro il 31/12/1997, valendosi così le parti della facoltà di cui all'art. 8, comma 4, della legge 236/93 di concordare la deroga relativa al differimento del termine di 120 giorni previsto dalla legge 223/91.

4. ai lavoratori che alla risoluzione del rapporto di lavoro saranno esonerati dall'effettuare in servizio, tutto o in parte, il periodo di preavviso previsto contrattualmente, verrà corrisposta la relativa indennità sostitutiva nella misura di competenza.

5. le Parti si incontreranno periodicamente a partire dal mese di settembre p.v. per una verifica delle problematiche relative all'organizzazione del lavoro, agli organici ed alle condizioni lavorative, anche con riferimento all'ambiente.

6. con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di avere espletato, ad ogni effetto, la procedura di consultazione sindacale prevista dagli art. 4 e 24 della legge 223/91.

L'Azienda

Le OO.SS.

VERBALE DI ACCORDO

In data 24 luglio 1997 si sono incontrati

la STANDA VENDITE INGROSSO rappresentata dai Signori P. Giornofelice, M. Colajanni

le OO.SS. Territoriali di Milano rappresentate da D. Campagnoli e L. Magnani per FILCAMS CGIL, G. Tognacca per FISASCAT CISL, F. D'Amico per UILTUCS UIL unitamente al Coordinamento e la R.S.U. della Sede Centrale.

PREMESSO CHE:

- in data 31/1/1997 l'Azienda ha presentato alle OO.SS. Nazionali ed alle strutture sindacali del Coordinamento Nazionale un Piano di rilancio e ristrutturazione relativo al triennio 1997/1998/1999, che prevede per la Sede Centrale un esubero di 100 persone;
- in conseguenza di quanto sopra, vi sono stati incontri con le OO.SS. Territoriali di Milano e la R.S.U. della Sede Centrale, al fine di effettuare le verifiche necessarie e di ricercare soluzioni alternative ai licenziamenti, verifiche che non hanno individuato esito diverso;
- l'Azienda ha attivato nel contempo altre azioni volte alla riduzione ed al contenimento dei costi di struttura e di funzionamento e quindi al recupero di efficienza;
- in data 19/6/1997 è stato sottoscritto Accordo con le OO.SS. Nazionali relativo alla gestione del suddetto Piano, che conferma quanto previsto per le strutture che fanno capo alla Sede Centrale;
- in data 10/7/1997 è stato sottoscritto Verbale d'Incontro tra l'Azienda e le OO.SS. Territoriali di Milano relativo alle problematiche occupazionali della Sede Centrale;
- in tale incontro si è ribadito che dalla data di presentazione del Piano al 10/7/1997 sono intervenute dimissioni ed esodi incentivati, per cui il numero delle persone in esubero risulta ridotto a 57 unità;
- in data 15/7/1997 sono state avviate procedure di mobilità relativamente a 57 persone ed in particolare per: 40 persone per STANDA S.p.A.
 8 persone per SODEIM S.p.A.
 9 persone per STANDA VENDITE INGROSSO S.p.A.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. a seguito di esodi incentivati e a seguito di nuove verifiche il numero delle eccedenze in STANDAVENDITE INGROSSO si riduce da n.° 9 a n.° 5 persone, per cui il ricorso alla mobilità riguarderà:

n.°	mansione	liv./inq.
1	Business unit manager	Q
2	Assistente commerciale	Q
1	Esperto di Settore	II
1	Capo settore display	II

Totale n.° 5

2. i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, oltre a quelli previsti dall'art. 5 della L. 223/91, vengono individuati nel possesso dei requisiti contributivi che consentano ai lavoratori interessati, entro il 31/12/1997, di accedere alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia al termine del periodo di mobilità previsto, eccezione fatta per le ipotesi individuali in ordine alle quali sussiste l'accordo delle parti stipulanti.

3. l'Azienda comunicherà ad ogni lavoratore interessato la risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente collocazione in mobilità a decorrere dall'1/8/1997 e comunque entro il 31/12/1997, valendosi così le parti della facoltà di cui all'art. 8, comma 4, della legge 236/93 di concordare la deroga relativa al differimento del termine di 120 giorni previsto dalla legge 223/91.

4. ai lavoratori che alla risoluzione del rapporto di lavoro saranno esonerati dall'effettuare in servizio, tutto o in parte, il periodo di preavviso previsto contrattualmente, verrà corrisposta la relativa indennità sostitutiva nella misura di competenza.

5. le Parti si incontreranno periodicamente a partire dal mese di settembre p.v. per una verifica delle problematiche relative all'organizzazione del lavoro, agli organici ed alle condizioni lavorative, anche con riferimento all'ambiente.

6. con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di avere espletato, ad ogni effetto, la procedura di consultazione sindacale prevista dagli art. 4 e 24 della legge 223/91.

L'Azienda

Le OO.SS.

VERBALE DI ACCORDO

In data 24 luglio 1997 si sono incontrati

la SODEIM rappresentata dai Signori P. Giornofelice, M. Colajanni

le OO.SS. Territoriali di Milano rappresentate da D. Campagnoli e L. Magnani per FILCAMS CGIL, G. Tognacca per FISASCAT CISL, F. D'Amico per UILTUCS UIL unitamente al Coordinamento e la R.S.U. della Sede Centrale.

PREMESSO CHE:

- in data 31/1/1997 l'Azienda ha presentato alle OO.SS. Nazionali ed alle strutture sindacali del Coordinamento Nazionale un Piano di rilancio e ristrutturazione relativo al triennio 1997/1998/1999, che prevede per la Sede Centrale un esubero di 100 persone;
- in conseguenza di quanto sopra, vi sono stati incontri con le OO.SS. Territoriali di Milano e la R.S.U. della Sede Centrale, al fine di effettuare le verifiche necessarie e di ricercare soluzioni alternative ai licenziamenti, verifiche che non hanno individuato esito diverso;
- l'Azienda ha attivato nel contempo altre azioni volte alla riduzione ed al contenimento dei costi di struttura e di funzionamento e quindi al recupero di efficienza;
- in data 19/6/1997 è stato sottoscritto Accordo con le OO.SS. Nazionali relativo alla gestione del suddetto Piano, che conferma quanto previsto per le strutture che fanno capo alla Sede Centrale;
- in data 10/7/1997 è stato sottoscritto Verbale d'Incontro tra l'Azienda e le OO.SS. Territoriali di Milano relativo alle problematiche occupazionali della Sede Centrale;
- in tale incontro si è ribadito che dalla data di presentazione del Piano al 10/7/1997 sono intervenute dimissioni ed esodi incentivati, per cui il numero delle persone in esubero risulta ridotto a 57 unità;
- in data 15/7/1997 sono state avviate procedure di mobilità relativamente a 57 persone ed in particolare per: 40 persone per STANDA S.p.A.
 8 persone per SODEIM S.p.A.
 9 persone per STANDA VENDITE INGROSSO S.p.A.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1 a seguito di esodi incentivati e a seguito di nuove verifiche il numero delle eccedenze in SODEIM si riduce da n.° 8 a n.° 6 persone, per cui il ricorso alla mobilità riguarderà:

n.°	mansione	liv./inq.
2	Ispettore Tecnico Manutenzione	Q
2	Ispettore Tecnico	I
1	Segretaria di Direzione	II
1	Esperto di Settore	II

Totale 6

2. i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, oltre a quelli previsti dall'art. 5 della L. 223/91, vengono individuati nel possesso dei requisiti contributivi che consentano ai lavoratori interessati, entro il 31/12/1997, di accedere alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia al termine del periodo di mobilità previsto, eccezione fatta per le ipotesi individuali in ordine alle quali sussiste l'accordo delle parti stipulanti.

3 l'Azienda comunicherà ad ogni lavoratore interessato la risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente collocazione in mobilità a decorrere dall'1/8/1997 e comunque entro il 31/12/1997, valendosi così le parti della facoltà di cui all'art. 8, comma 4, della legge 236/93 di concordare la deroga relativa al differimento del termine di 120 giorni previsto dalla legge 223/91.

4 ai lavoratori che alla risoluzione del rapporto di lavoro saranno esonerati dall'effettuare in servizio, tutto o in parte, il periodo di preavviso previsto contrattualmente, verrà corrisposta la relativa indennità sostitutiva nella misura di competenza.

5. le Parti si incontreranno periodicamente a partire dal mese di settembre p.v. per una verifica delle problematiche relative all'organizzazione del lavoro, agli organici ed alle condizioni lavorative, anche con riferimento all'ambiente.

6. con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di avere espletato, ad ogni effetto, la procedura di consultazione sindacale prevista dagli art. 4 e 24 della legge 223/91.

L'Azienda

Le OO.SS.

VERBALE DI ACCORDO

In data 24 luglio 1997, con riferimento alla procedura di mobilità del 15 luglio u.s. ed al Verbale di Accordo del 24 luglio u.s., relativi ai problemi occupazionali di Sede Centrale per STANDA, SODEIM e STANDA VENDITE INGROSSO, l'Azienda e le OO.SS., in merito al trattamento di mobilità, confermano quanto convenuto nell'Accordo con le OO.SS. Nazionali del 19 giugno 1997, di cui all'allegato applicativo dell'Accordo stesso.

L'Azienda

Le OO.SS.